

**Legge regionale 8 aprile 2013,
n. 5**

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10/4/2013, S.O. N. 016

Materia:110.07 - Interventi e contributi plurisetoriali

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

ITER DELLA LEGGE

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TESTO RICORSO

TESTO PRONUNCIA

Art. 1

(Norme urgenti in materia di attività economiche)

1. Nell'ambito dei rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, disciplinati da apposita convenzione, ai sensi dell' articolo 42, comma 2, della

legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), Unioncamere FVG ha facoltà di delegare funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi, secondo le modalità e ai soggetti indicati nella suddetta convenzione.

2. Al comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), le parole << quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province della Regione >> sono sostituite dalle seguenti: << le organizzazioni regionali aderenti a organizzazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, e operanti da almeno cinque anni >>.

3. Per le finalità di cui all' articolo 42, comma 1, della legge regionale 4/2005 , è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

4. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio del Friuli Venezia Giulia per l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecniche utili alla digitalizzazione delle sale medesime. I contributi sono concessi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi nel rispetto della regola de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".

6. Con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 4.

7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la digitalizzazione delle sale cinematografiche".

8. Per le finalità di cui all' articolo 9 bis della legge regionale 21/2006 è autorizzata la spesa di 347.516,04 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. Per le finalità di cui all' articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

10. I commi 56 e 57 dell' articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono sostituiti dai seguenti:

<<56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari avvalendosi dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA). A tal fine l'ERSA opera compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e può utilizzare i marchi collettivi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2010, n. 2495 (Registrazione di marchi collettivi per la promozione del settore agricolo e agroalimentare e indirizzi per la gestione da parte dell'ERSA).

57. L'ERSA partecipa a eventi, mostre e fiere di rilievo nazionale e internazionale secondo modalità individuate nel programma annuale delle attività allegato al bilancio di previsione.

57 bis. L'ERSA è autorizzata a concedere un contributo annuale al Comitato regionale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) per promuovere l'organizzazione, da parte del Comitato e delle Associazioni Pro loco aderenti, di eventi enogastronomici diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari. Il Comitato presenta domanda di contributo entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base dei criteri generali individuati dall'ERSA. La domanda è corredata dell'elenco degli eventi per l'anno

successivo individuati in ordine di priorità e da un dettagliato preventivo di spesa che può prevedere una quota, fino al 15 per cento del contributo richiesto e nel limite massimo di 15.000 euro, destinata al rimborso forfettario delle spese sostenute dal Comitato per l'attuazione degli eventi. L'ERSA inserisce l'elenco degli eventi nell'ambito del proprio programma annuale delle attività nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Il contributo è ripartito dal Comitato fra gli organizzatori dei singoli eventi.

57 ter. L'ERSA è, altresì, autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per l'organizzazione di eventi e manifestazioni diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari regionali, secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento regionale.

57 quater. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali):

- a) il comma 1 e la lettera d) del comma 3 dell'articolo 6;
- b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7;
- c) l'articolo 9;
- d) il comma 2 dell'articolo 10.

57 quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 57 ter sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l' articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate);
- b) il comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (modificativo dell' articolo 11 della legge regionale 29/1967);
- c) l' articolo 29 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (modificativo dell' articolo 11 della legge regionale 29/1967).>>.

11.

(ABROGATO)

12. A fronte della necessità del comparto agroalimentare regionale di contrastare le criticità derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla sua frammentazione e polverizzazione rispetto agli standard europei, la Regione concede finanziamenti agevolati alle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno

sede nel territorio regionale e che attuano in forma congiunta e integrata iniziative e progetti per il perseguimento di almeno una delle seguenti finalità:

- a) realizzazione di economie di scala o di scopo;
- b) realizzazione di una maggiore efficienza in ambito produttivo o commerciale.

13. I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi alle singole imprese che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale;
- b) producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli provenienti prevalentemente da unità produttive situate nel territorio regionale;
- c) se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all' articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
- d) aderiscono, insieme ad almeno un'altra impresa in possesso dei medesimi requisiti, a un'iniziativa o a un progetto con finalità e obiettivi corrispondenti a quelli di cui al comma 12.

14. I finanziamenti di cui al comma 12 sono erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e sono concessi, a titolo di "de minimis", previa valutazione favorevole da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari in ordine alla congruenza dell'iniziativa o del progetto con le finalità di cui al comma 12 e in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 12.

15. La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata al competente Servizio dell'Amministrazione regionale con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 e con allegata:

- a) una relazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 13, lettere a), b), e c);
- b) la documentazione in ordine al progetto o all'iniziativa di cui al comma 13, lettera d);
- c) la documentazione contabile per la determinazione dell'importo del finanziamento;
- d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, redatta sul modello

messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

16.

(ABROGATO)

17. I finanziamenti sono erogati secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra Amministrazione regionale e banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e hanno una durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento.

18. Al fine di armonizzare le disposizioni regionali a quanto previsto dall' articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 25/2010 , come sostituito dall' articolo 34 duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012 e modificato dall' articolo 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ai commi 1, 2, e 2 bis dell' articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole << fino a tale data >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 31 dicembre 2020 >>.

19. Al fine di rendere omogenea la gestione delle concessioni dei beni del demanio marittimo statale e regionale, in analogia a quanto previsto dall' articolo 13 bis della legge regionale 22/2006 , al comma 18, dell'articolo 13, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole << fino a tale data >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 31 dicembre 2020 >>.

20. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è aggiunto il seguente:

<<4 bis. I titolari di concessione per l'utilizzo a fini agricoli, comunque intesi, di beni del demanio idrico regionale, dopo cinque anni dalla data di decorrenza della concessione e per una sola volta nel periodo di vigenza della stessa, possono avanzare ai competenti uffici regionali istanza per la variazione della tipologia di utilizzo del bene demaniale concesso, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 3 e ferma restando la rideterminazione del canone da applicare fino alla scadenza della

concessione in essere conformemente alla nuova tipologia di utilizzo.>>.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 6, commi 72 e 74, della legge regionale 1/2004 , anche in caso di prolungamento della durata del piano di ammortamento del mutuo contratto dal beneficiario.

22. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 21 il soggetto beneficiario presenta istanza alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sviluppo sistema turistico regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

23. Al comma 46 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dopo le parole << per l'acquisto >> sono inserite le seguenti: << , ristrutturazione o adeguamento >>.

24. In relazione al disposto di cui all' articolo 2, comma 46, della legge regionale 18/2011 , come modificato dal comma 23, all'unità di bilancio 1.5.2.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 4058 dopo le parole << per l'acquisto >> sono aggiunte le seguenti: << , ristrutturazione o adeguamento >>.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso, ai sensi dell' articolo 161 della legge regionale 16 febbraio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 29 novembre 2011, n. 2099/TUR (Concessione contributo al Comune di Grado per il rifacimento di un trampolino a mare), al Comune di Grado e finalizzato all'intervento per il rifacimento del trampolino a mare, previa istanza del Comune, per la realizzazione di strutture balneari o strutture adibite alla balneazione fisse o mobili.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, un contributo pari a 300.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le

modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1034 e del capitolo 2077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), per il perseguimento delle finalità istituzionali".

29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 - partita 59 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

30. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.>>.

31. All' articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 54 dopo le parole << un contributo straordinario >> sono inserite le seguenti: << fino a 200.000 euro a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore >>;

b) al comma 55 il secondo periodo è sostituito dal seguente: << Alla concessione del contributo si provvede secondo criteri e modalità definite nell'apposito regolamento di esecuzione da adottarsi ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 7/2000 . Le domande già presentate sono restituite ai soggetti richiedenti. >>;

c) al comma 56 le parole << 500.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 200.000 euro >>.

32. Per le finalità di cui all' articolo 89 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), è disposto uno stanziamento di 98.500 euro, da assegnare ai Comuni di Gradisca d'Isonzo e di Udine per il

finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici sulla base di bandi già emessi.

33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 98.500 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1018 e del capitolo 3049 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi al Comune di Gradisca d'Isonzo e al Comune di Udine per il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici sulla base di bandi già emessi".

34. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 84, comma 3, L. R. 21/2013

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 4, L. R. 4/2013 nel testo modificato da art. 55, comma 1, L. R. 21/2013

3 Comma 11 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 23/2013

4 Integrata la disciplina del comma 26 da art. 2, comma 55, L. R. 23/2013

5 Parole sostituite al comma 12 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

6 Comma 13 sostituito da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

7 Comma 15 sostituito da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014

8 Comma 16 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014

9 Parole sostituite al comma 17 da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014

10 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 97, comma 3, L. R. 3/2015

Art. 2

(Norme urgenti in materia di tutela ambientale e difesa del territorio)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo la parola << realizzazione >> sono inserite le seguenti: << o per la sola progettazione, >>.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 2.3.1.1049 nella

denominazione del capitolo 1836 dopo la parola << realizzazione >> sono aggiunte le seguenti: << o per la sola progettazione >>.

3.

(ABROGATO)

4.

(ABROGATO)

5. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), dopo le parole << Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità montane >> sono aggiunte le seguenti: << e altri enti pubblici >>.

6. All' articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2018 >>;

b) al comma 2 le parole << 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2018 >>;

c) al comma 3 le parole << 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2018 >>.

7. La progettazione e la realizzazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina del costo complessivo di 300.000 euro, già affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune di Cimolais in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 2678 del 21 ottobre 2005, sono sostituite dalla progettazione e dalla realizzazione dell'intervento per la difesa del centro abitato del Comune di Cimolais, di cui lo studio del dissesto geologico in località Crep de Savath, ha evidenziato la priorità assoluta.

8. In attuazione a quanto disposto dal comma 7 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostituire l'intervento previsto nel decreto di delegazione amministrativa intersoggettiva n. ALP/2392-Pn/Ig/12 del 25 ottobre 2005, a integrazione dell'intervento relativo al completamento delle opere paramassi a lato della strada statale 251 presso il centro abitato del Comune di Cimolais, già affidato in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune medesimo con il decreto n. ALP/2395-Pn/Ig/11 del 25 ottobre 2005 e fermi restando l'impegno della somma di 300.000 euro a valere

sull'unità di bilancio 2.4.2.1052 e sul capitolo di spesa 2541, nonché l'erogazione a titolo di acconto del 10 per cento del finanziamento, a favore del Comune di Cimolais per le spese sostenute e documentate per la progettazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio artigiano e piccole imprese di Cividale srl un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, necessari alla realizzazione della variante aerea dell'attuale tracciato, della linea elettrica da 132 KV, interferente con il progetto di lottizzazione del Consorzio medesimo.

10. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 6.500 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 19.500 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 1804 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

12. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.2.1030 e dal capitolo 1804 limite 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

13. Il contributo di cui al comma 9 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

14. I commi 51, 52 e 53 dell' articolo 2 della legge regionale 27/2012 sono abrogati.

15.

(ABROGATO)

16. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei

carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera j) del comma 2 dell'articolo 16, dopo le parole << del tipo di conduttori >> sono aggiunte le seguenti: << , dei sostegni >>;
- b) (ABROGATA);

17. Al comma 48 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole << all'Associazione culturale e sportiva del Corpo forestale regionale >> sono aggiunte le seguenti: << e all'Associazione Nazionale Forestali Sezione del Friuli Venezia Giulia >>.

18. In relazione al disposto di cui all' articolo 8, comma 48, della legge regionale 4/2001 , come modificato dal comma 17, all'unità di bilancio 2.1.1.5030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 2800 dopo le parole << Corpo forestale regionale >> sono aggiunte le seguenti: << e all'Associazione Nazionale Forestali Sezione del Friuli Venezia Giulia >>.

19.

(ABROGATO)

20.

(ABROGATO)

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.

Note:

1 Comma 4 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

2 Comma 15 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

3 Comma 19 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

4 Lettera b) del comma 16 abrogata da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

5 Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014

6 Parole sostituite alla lettera b) del comma 6 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014

7 Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014

8 Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 16/2008.

9 Comma 20 abrogato da art. 65, comma 1, lettera q), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 58 dell'art. 5, L.R. 18/2011.

10 Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016

11 Parole sostituite alla lettera b) del comma 6 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016

12 Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016

Art. 3

(Norme urgenti in materia di gestione del territorio)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

<<3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere sino al 98 per cento della spesa complessiva per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione, quali la costruzione di impianti irrigui pilota per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio, l'ammodernamento degli impianti irrigui, la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione e per la realizzazione di studi di fattibilità di interventi irrigui.>>.

2. In relazione al disposto di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 27/2012 , come sostituito dal comma 1, all'unità di bilancio 1.1.2.1003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 6515 è sostituita dalla seguente: << Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione >>.

3. La disposizione di cui all' articolo 51, comma 7, lettera g), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e la disposizione di cui all' articolo 51 bis, comma 4, della legge regionale 14/2002 , si applicano alle opere pubbliche realizzate dai Consorzi di bonifica in forza di atti di delegazione amministrativa intersoggettiva emessi successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 27/2012 .

4. Per le delegazioni amministrative intersoggettive nei confronti dei Consorzi di bonifica assentite antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 27/2012 continuano a operare le disposizioni relative alla liquidazione previste dai relativi atti di delegazione.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:

<<5 bis. Nelle more dell'attuazione del piano di trasferimento degli impianti di cui all' articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i Consorzi possono trasferire ai soggetti gestori di cui agli articoli 17 e 25 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), la concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione la cui proprietà e/o la gestione è in capo ai medesimi Consorzi. Le condizioni tecniche ed economiche, nonché i livelli di servizio sono stabiliti all'interno di una convenzione predisposta sulla base di uno schema approvato dalla Consulta d'Ambito su intesa degli enti interessati.>>.

6. All' articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole << e per l'accesso telematico alla banca dati >> sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Con la deliberazione di cui al comma 2 la Giunta regionale fissa, altresì, l'ammontare del canone d'abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti.>>.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 15/2010 , come inserito dal comma 6, lettera b), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 704 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, l'importo di 150.000 euro a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone.

9. Il finanziamento di cui al comma 8 viene disposto nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002 . Il decreto di concessione fissa i termini di rendicontazione del finanziamento.

10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1078 e del capitolo 3803 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone".

11. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

12. Il comma 14 ter dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), è sostituito dal seguente:

<<14 ter. Il Piano del governo del territorio, esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 14 e 14 bis e del parere motivato, è approvato con decreto del Presidente della Regione, da assumersi previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il Piano del governo del territorio entra in vigore il diciottesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e, comunque, non prima dell'1 gennaio 2015.>>.

13. Nel quadro dell'accordo di programma finalizzato al recupero urbanistico dell'area ex caserma Zucchi-Lanfranco di Cividale del Friuli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel comune di Cividale del Friuli al soggetto attuatore dell'intervento.

14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-

2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al soggetto attuatore per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel comune di Cividale del Friuli".

15. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2012 le parole << Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna >>.

16.

(ABROGATO)

17.

(ABROGATO)

18.

(ABROGATO)

19.

(ABROGATO)

20.

(ABROGATO)

21.

(ABROGATO)

22.

(ABROGATO)

23.

(ABROGATO)

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Sacile ai sensi dell'articolo 4, commi 13, 14 e 15, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la realizzazione delle opere necessarie all'installazione nel territorio comunale di uno o più fontanelli d'acqua refrigerata e refrigerata gassata con sistema di pagamento, anche qualora gli impianti per l'erogazione dell'acqua non siano acquistati dall'Ente ma forniti dalla ditta incaricata della gestione e manutenzione.

25. I commi 63, 64 e 65 dell' articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono sostituiti dai seguenti:

<<63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'acquisto di materiale hardware, software, di pubblicazioni specialistiche, di organizzazione di convegni, nonché per le spese di missione e per partecipazione a corsi di formazione, nell'ambito delle attività di interesse dell'Osservatorio degli appalti.

64. I fondi di cui al comma 63 possono, altresì, essere destinati alla realizzazione di attività formative in materia di appalti e di normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, prestate a favore delle stazioni appaltanti.

65. Le spese di cui ai commi 63 e 64 possono essere disposte mediante apertura di credito a favore di un funzionario delegato, dipendente in servizio presso la Direzione centrale competente per materia.>>.

26.

(ABROGATO)

27.

(ABROGATO)

28.

(ABROGATO)

29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.

Note:

1 Comma 20 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.

2 Comma 21 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.

3 Comma 22 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.

4 Comma 23 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.

5 Comma 28 abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 6/2013

6 Comma 16 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013

7 Comma 17 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013

8 Comma 18 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013

9

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 28 del presente articolo. Detto comma risulta abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. a), L.R. 6/2013: il giudizio della Corte investe il periodo di vigenza della disposizione assoggettata alla declaratoria di incostituzionalità.

10 Comma 26 abrogato da art. 65, comma 1, lettera v), L. R. 11/2015

11 Comma 27 abrogato da art. 65, comma 1, lettera v), L. R. 11/2015

12 Comma 19 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.

13 Comma 20 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.

14 Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.

Art. 4

(Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti)

1. Il comma 105 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

<<105. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi al Comune di Cordenons, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri nelle finalità istituzionali dell'Ente beneficiario. Per detti interventi trova applicazione l' articolo 9, comma 80, della legge regionale 14/2012 .>>.

2. All' articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre;>>;

b) la lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;>>.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:

<<b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti;>>.

4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 è inserita la seguente:

<<d bis) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;>>.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Le modalità di computo di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per gli interventi realizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

6. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 19/2009 la parola << cinque >> è sostituita dalla seguente: << otto >>.

7. Ai commi 1 e 3 dell' articolo 58 della legge regionale 19/2009 dopo la parola << ampliamento >> sono inserite le seguenti: << anche in corpo distaccato >>.

8. Al comma 21 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo le parole << acquisto dell'immobile >> sono inserite le seguenti: << o di arredi e attrezzature, >>.

9. In via di interpretazione autentica dell' articolo 40, comma 1, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), tra le competenze attribuite alla Regione dall'1 gennaio 2008 per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, rientrano anche quelle di cui all'articolo 17, comma 7, lettera c), della legge regionale stessa.

10. Il comma 118 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 è sostituito dal seguente:

<<118. Le domande per le erogazioni di cui al comma 117, lettera a), vengono presentate nel periodo di sospensione dei mutui e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, e le istruttorie sono svolte da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA entro i successivi novanta giorni nell'ambito di accordi finalizzati a contenere al massimo gli oneri a carico delle famiglie e della Pubblica Amministrazione.>>.

11. In via di interpretazione autentica dell' articolo 1 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), gli obiettivi dell'azione regionale nell'edilizia residenziale pubblica si riferiscono ad alloggi aventi destinazione d'uso residenziale come determinata dagli strumenti urbanistici comunali.

12. In via di interpretazione autentica, il requisito previsto dall' articolo 12, comma 1 sexies, lettera a), della legge regionale 6/2003 è richiesto in capo ad almeno uno dei richiedenti le agevolazioni.

13. Il requisito previsto dall' articolo 12, comma 1 sexies, lettera c), della legge regionale 6/2003 è richiesto in capo anche ai richiedenti le agevolazioni a sostegno dei canoni di locazione.

14. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 6/2003 è aggiunto il seguente paragrafo: << I beneficiari sono altresì obbligati a non effettuare interventi che comportino una riduzione della superficie degli alloggi oggetto di contributo.>>.

15. All' articolo 16 della legge regionale 6/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole << al momento del decesso del beneficiario >> sono soppresse;
- b) al comma 2 le parole << o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari >> sono soppresse;
- c) il comma 3 è abrogato.

16. All' articolo 17 della legge regionale 6/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 7/2000 .>>;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione, intervenuti successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2, comportano la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui si è determinato l'evento, con l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito e non spettante successivamente alla data di determinazione dell'evento stesso, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 7/2000 .

2 ter. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15, comma 2, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.>>.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

17 bis. La disposizione di cui all' articolo 17, comma 2 ter, della legge regionale 6/2003 , come introdotta dal comma 16, si applica anche alle domande di agevolazione con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

18. L'Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a trasferire al Comune di Trieste le quote di propria spettanza, in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Trieste n. R.G.479/2011 e n. R.G. 64/2012 inerenti l'applicazione delle norme in materia di sostegno alle locazioni come definito dall' articolo 6, comma 1, della legge regionale 6/2003 .

19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 35.000 euro a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 9697 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese derivanti da sentenze del Tribunale di Trieste in materia di applicazione di norme in materia di sostegno alle locazioni".

20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 9687 del medesimo stato di previsione della spesa.

22. Al comma 117 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole << Beata Vergine Maria Addolorata >> sono sostituite dalle seguenti: << Madonna Addolorata >>.

23. In relazione al disposto di cui al comma 22 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.3.2.5053 nella

denominazione del capitolo 3468 le parole << Beata Vergine Maria Addolorata >> sono sostituite dalle seguenti: << Madonna Addolorata >>.

24. Il comma 99 dell'articolo 6 della legge regionale 18/2011 è sostituito dal seguente:

<<99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio parrocchiale;

b) alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasian di Prato un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti.>>.

25. Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 99, lettera a), della legge regionale 18/2011 , come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3417 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione " Contributo straordinario alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto per gli oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio parrocchiale ".

26. Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 99, lettera b), della legge regionale 18/2011 , come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 3418 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione " Contributo straordinario alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasian di Prato per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti ".

27. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.3.2.2053 e dal capitolo 3453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, corrisponde a parte delle somme non impegnate al 31 dicembre 2012 e trasferite all'esercizio successivo, ai sensi dell' articolo 31, comma 3, della legge regionale 21/2007 , con la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2013, n. 77 (Legge regionale 21/2007 , articolo 31,

commi 2, 3 e 6 - trasferimento somme non utilizzate e disponibili al 31 dicembre 2012 relative a capitoli regionali, mutuo e fondi del personale).

28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

29. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.3.2.2053 e dal capitolo 3453 del medesimo stato di previsione della spesa.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie del Comune.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 1421 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al Comune di Fontanafredda per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie - ricorso al mercato finanziario".

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.9.2.1070 e dal capitolo 4148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

34. Al fine di favorire l'acquisizione della prima casa da parte di soggetti acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati da cooperativa edilizia, nei cui confronti sia stato assunto un

provvedimento di revoca dell'anticipazione regionale concessa ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con obbligo degli acquirenti di restituzione del contributo medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a definire i contenziosi con gli obbligati e accettare, in via di transazione, un rimborso pari all'85 per cento dell'importo dovuto in linea capitale, a fronte di formale richiesta di definizione da parte degli interessati medesimi. La richiesta degli interessati deve pervenire entro il 20 maggio 2013, termine ultimo per la proposizione dell'appello, alla struttura regionale competente in materia di edilizia, che vi provvede nei successivi novanta giorni.

35. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di anticipazioni concesse a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della legge regionale 75/1982, alle seguenti condizioni:

- a) che le anticipazioni siano già state frazionate in capo agli acquirenti degli alloggi;
- b) che sia stato dichiarato il fallimento dell'impresa beneficiaria dell'anticipazione originaria;
- c) che gli alloggi siano oggetto di pignoramenti immobiliari promossi da terzi per il recupero di crediti nei confronti dell'impresa fallita, garantiti da ipoteche iscritte sugli immobili stessi.

36. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti obbligati alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 35, presentano alla struttura regionale competente in materia di edilizia la documentazione attestante il rispetto delle condizioni per la rinuncia dei diritti di credito.

37. Le disposizioni dei commi 35 e 36 trovano applicazione anche nei casi di intervenuta revoca delle anticipazioni.

38. I termini di ultimazione lavori, nonché quelli di rendicontazione dei contributi assegnati dall'Amministrazione regionale a favore degli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, si intendono automaticamente prorogati per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni dettate dall'articolo 14 della legge regionale 27/2012, in materia di concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, come definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'articolo 32, commi 11, 13 e 14,

della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nonché della normativa statale vigente in materia di patto di stabilità interno per le Regioni a statuto speciale.

38 bis. La proroga di cui al comma 38 opera fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali che usufruiscono della proroga comunicano tempestivamente, alla struttura regionale concedente il finanziamento, la presumibile durata e le motivazioni della proroga medesima derivanti dai vincoli del patto di stabilità. La struttura regionale prende atto di tale proroga.

38 ter. Le disposizioni contenute nei commi 38 e 38 bis si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti, a esclusione dei contributi pluriennali erogati ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 17/2008.

39. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), è aggiunta la seguente:

<<d bis) i termini temporali massimi inibenti il rilascio di nuova autorizzazione che non possono eccedere il triennio per la decadenza di precedente licenza e il quinquennio per la revoca di precedente licenza.>>.

40. Il Comune di Sutrio è autorizzato a modificare la destinazione d'uso di una parte dell'immobile adibito a scuola dell'infanzia, realizzato con contributo concesso ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della legge regionale 1/2005, e dell'articolo 4, commi 26, 27 e 28, della legge regionale 15/2005, al fine di poterla destinare ad asilo nido.

41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.

Note:

1 Comma 17 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 6/2013

2 Comma 38 bis aggiunto da art. 10, comma 20, L. R. 6/2013

3 Comma 38 ter aggiunto da art. 4, comma 98, L. R. 27/2014

4 Parole aggiunte al comma 38 ter da art. 1, comma 6, L. R. 7/2015

5 Comma 11 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

6 Comma 12 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

7 Comma 13 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

8 Comma 14 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

9 Comma 15 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

10 Comma 16 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

Art. 5

(Norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie)

1. All' articolo 6, comma 171, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole << cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici >>.

2. All' articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 224 dopo le parole << restauro e promozione >> sono inserite le seguenti: << , da realizzarsi nell'anno 2013 >>;
- b) al comma 225 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino al 28 febbraio 2014. >>.
3. I commi 13, 14 e 15 dell' articolo 41 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), sono abrogati.
4. Per le finalità di cui alla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), è autorizzata la spesa di 86.250 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5048 e dal capitolo 5339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
6. I commi 307 e 308 dell' articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.
7.
(ABROGATO)
8.
(ABROGATO)
9.
(ABROGATO)
10.
(ABROGATO)
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2013, all'associazione Oikos Onlus di Udine un contributo straordinario di 5.000 euro, a copertura delle spese sostenute dalla stessa associazione per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta. Al fine della concessione del contributo sono considerate ammissibili le spese gestionali e amministrative, nonché le spese per il personale dedicato al progetto.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria - entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e della documentazione giustificativa

delle spese ammissibili sostenute per l'iniziativa stessa fino all'ammontare del contributo previsto.

13. Il contributo di cui al comma 11 non è cumulabile con altri contributi concessi per la realizzazione della medesima iniziativa.

14. Il procedimento di cui al comma 11 si conclude entro centottanta giorni.

15. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 2069 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Oikos Onlus di Udine a copertura delle spese sostenute per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta".

16. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia un ulteriore incentivo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto Movimento in 3S volto a promuovere l'attività motoria nella scuola primaria.

18. Le risorse necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 17 sono trasferite all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e i contributi medesimi sono concessi ed erogati con le seguenti modalità:

a) una prima quota, pari al 50 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 250.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive di domanda di concessione di contributo corredata di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto delle spese sostenute. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie;

b) una seconda quota, pari al 30 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione

regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 150.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del primo semestre di attività, di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto finanziario che riporti le spese sostenute redatto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive, relativi al primo semestre di attività. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie;

c) una terza quota pari al 20 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 100.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla scadenza dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e la Regione di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di svolgimento del progetto e di un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie.

19. Al fine della rendicontazione degli incentivi di cui al comma 17, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio attività ricreative e sportive una relazione illustrativa

dell'iniziativa svolta corredata della documentazione prevista dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

20. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 18 e 19, entro i termini ivi indicati, o la mancata realizzazione del progetto Movimento in 3S, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

21. Alle finalità previste dal comma 17 si provvede con le risorse a tal fine trasferite dallo Stato e iscritte sull'unità di bilancio 2.1.272 e sul capitolo 2747 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 e sull'unità di bilancio 5.1.1.1088 e sul capitolo 6747 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.

22. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), è inserito il seguente:

<<3 bis. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.>>.

23. La disposizione di cui al comma 22 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

24.

(ABROGATO)

25.

(ABROGATO)

26. All' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 34 la parola << perentorio >> è soppressa;

b) al comma 34 le parole << il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo >> sono sostituite dalle seguenti: << ovvero, nel caso in cui i lavori siano stati già ultimati, a fissare il termine di rendicontazione entro il 31 dicembre 2014 >>;

c) dopo il comma 34 è inserito il seguente:

<<34 bis. I nuovi termini di inizio, di ultimazione e di rendicontazione dei lavori, fissati ai sensi del comma 34, possono essere prorogati un'unica volta per un periodo non superiore a due anni.>>.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi ai seguenti beneficiari:

- a) al Comune di Polcenigo, ai sensi dell' articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2005, per il finanziamento dell'intervento denominato Miglioramento dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra della scuola media, già realizzato;
- b) al Comune di Sauris, ai sensi dell' articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2004, per il finanziamento dell'intervento denominato Costruzione maneggio provvisto di copertura;
- c) all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi dell' articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2006 per il finanziamento dell'intervento denominato Recupero adeguamento spogliatoi, illuminazione, gradinata, rifacimento campi da gioco;
- d) al Comune di Zuglio ai sensi dell' articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2008, per il finanziamento dell'intervento denominato Completamento degli impianti sportivi comunali.

28. L'Amministrazione regionale provvede alla conferma dei contributi di cui al comma 27 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

29. Per le finalità di cui al comma 27, i beneficiari ivi indicati presentano alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo, ovvero, nel caso in cui i lavori siano già stati ultimati, conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di rendicontazione del contributo.

30. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 29 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di

cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

31.

(ABROGATO)

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo annuo decennale assegnato, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 8/2003 , al Comune di Azzano Decimo con deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2004, n. 2451 (Contributi per l'impiantistica sportiva), per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso da quello ivi previsto e consistente nella realizzazione di una palestra scolastica anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento di una porzione di fabbricato ad uso scolastico denominato ex IRFOP, compresa l'acquisizione dell'adiacente area pertinenziale.

33. Per le finalità di cui al comma 32, il Comune di Azzano Decimo presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo corredata di:

- a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;
- b) preventivo di spesa.

34. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori nonché di rendicontazione del contributo, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

35. In via di interpretazione autentica dell' articolo 3, comma 1, della legge regionale 8/2003 , per investimenti realizzati da società e associazioni sportive, parrocchie, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, si intendono anche quelli realizzati su impianti sportivi di proprietà comunale.

36. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di

attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili e che operano in modo continuativo in tale ambito contribuiti sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.>>.

37. In relazione al disposto di cui al comma 36 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.1.1088 nella denominazione del capitolo 6041 le parole << alle associazioni sportive di cui ai commi 1 e 1 bis, articolo 18 legge regionale 3 aprile 2003 n. 8 >> sono sostituite dalle seguenti: << alle associazioni sportive di soggetti diversamente abili e alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili >>.

38. In relazione al disposto di cui al comma 36 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 6158 le parole << alle associazioni sportive di cui ai commi 1 e 1 bis, articolo 18 legge regionale 3 aprile 2003 n. 8 >> sono sostituite dalle seguenti: << alle associazioni sportive di soggetti diversamente abili e alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili >>.

39. Alla legge regionale 27/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 dell'articolo 2 le parole << sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << beni e attività culturali della direzione centrale competente in materia di cultura >>;

b) al comma 12 dell'articolo 4 le parole << cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici >>;

c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 16 le parole << cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << attività produttive >>;

2) al comma 28 le parole << 5.1.1.1090 >> sono sostituite dalle seguenti: << 5.1.2.1090 >>;

3) al comma 36 le parole << cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << attività produttive >>;

4) al comma 149 le parole << la realizzazione della doppia copertura dei campi da tennis >> sono sostituite dalle seguenti: << la sostituzione della copertura di due campi da tennis, nonché per il rifacimento del campo di gioco in materiale sintetico e per la realizzazione della relativa copertura di un ulteriore campo da tennis >>;

5) al comma 150 le parole << centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 30 giugno 2013 >>;

6) i commi da 158 a 160 sono abrogati;

7) alla lettera o) del comma 222 le parole << anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso >> sono soppresse;

8) dopo il comma 222 è inserito il seguente:

<<222 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi ai beneficiari indicati al comma 222 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.>>;

9) al comma 223 le parole << al comma 222, i beneficiari ivi indicati >> sono sostituite dalle seguenti: << ai commi 222 e 222 bis, i beneficiari indicati al comma 222 >>;

10) al comma 341 le parole << e al servizio competenti in materia di beni e attività culturali >> sono sostituite dalle seguenti: << competente in materia di attività produttive >>;

11) al comma 391 le parole << infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici >> sono sostituite dalle seguenti: << cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie >>.

40. Sono fatte salve le domande già presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 13, dell'articolo 4, comma 12, dell'articolo 6, commi 16, 36, 341 e 391, della legge regionale 27/2012.

41. In relazione al disposto di cui al comma 39, lettera c), punto 4), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 5848 le parole << per la realizzazione della doppia copertura dei campi di tennis >> sono sostituite dalle seguenti: << per la sostituzione della copertura di due campi da tennis nonché per il rifacimento del campo di gioco e per la realizzazione della copertura di un ulteriore campo da tennis >>.

42. La Commissione di cui all' articolo 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), costituita con decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 270 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Costituzione), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

43. Il contributo ventennale assegnato alla Parrocchia Abbazia di santa Maria di Sesto al Reghena ai sensi dell' articolo 6, comma 87, della legge regionale 11 agosto 2011 n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è determinato, fermo restando l'ammontare massimo di 50.000 euro annui, nell'importo annuo pari al 7 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell' articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

44. Al comma 1 dell'articolo 306 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), le parole << lettera p) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettera g) >>.

45. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007 è inserito il seguente:

<<2 bis. La durata dei progetti di cui al comma 1 non può superare il periodo di un anno con decorrenza dalla data del provvedimento di liquidazione di un acconto sino all'80 per cento del contributo concesso, adottato all'atto della comunicazione dell'avvenuto avvio delle iniziative progettuali finanziate.>>.

46.

(ABROGATO)

47.

(ABROGATO)

48.

(ABROGATO)

49.

(ABROGATO)

50.

(ABROGATO)

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo già concesso al Comune di Villa Santina ai sensi della legge regionale 8/2003 e a valere su fondi 2004 per la realizzazione dell'intervento denominato Completamento palestra comunale a favore della realizzazione del diverso intervento denominato Miglioramento funzionale della palestra comunale e relativa area di pertinenza, già parzialmente realizzato.

52. Per le finalità di cui al comma 51, il Comune di Villa Santina presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo.

53. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 52 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

54. Al comma 325 dell'articolo 6 della legge regionale 27/2012 le parole << entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 giugno 2013 >>.

55. Al comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010, dopo le parole << non si applicano >> sono inserite le seguenti: << al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituito ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), >>.

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški Pust di Trieste un contributo di 15.000 euro

per la realizzazione della manifestazione Carnevale Carsico.

57. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 15.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

59. La rendicontazione dell'intervento di realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport a Prata di Pordenone, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009, fra la Regione e i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini, facenti parte dell'Associazione intercomunale Sile, è fissata, ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, al 31 dicembre 2014.

60. Al comma 34 dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), le parole << a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario che il predetto soggetto stipuli >> sono soppresse.

61. Il comma 35 dell'articolo 7 della legge regionale 12/2009 è sostituito dal seguente:

<<35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002 .>>.

62. Al comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 12/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole << Per promuovere la realizzazione di un progetto di cooperazione scientifica internazionale del Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-orientale >> sono sostituite dalle seguenti: << Per la valorizzazione del patrimonio bibliografico >>;

b) le parole << aventi a oggetto l'acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo bibliotecario e archivistico intitolato a Andrzej Litwornia >> sono sostituite dalle seguenti: << e

per il completamento della catalogazione della sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini >>.

63. In relazione al disposto di cui all' articolo 7, comma 32, della legge regionale 12/2009 , come modificato dal comma 62, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.3.2.5054 la denominazione del capitolo 5294 è sostituita con la seguente: << Contributo straordinario all'Università degli Studi di Udine per la valorizzazione del patrimonio bibliografico e per il completamento della catalogazione della Sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini >>.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, il contributo di 80.000 euro, concesso all'Università di Udine, destinandolo alle finalità di cui all' articolo 7, comma 32, della legge regionale 12/2009 , come modificato dal comma 62. Il decreto del direttore centrale fissa il termine per la presentazione della rendicontazione.

65. Relativamente alle domande di contributo per attività culturali accolte e finanziate nel 2012 ai sensi dell' articolo 19, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), dell' articolo 6, comma 40, della legge regionale 22/2010 dei Titoli II e III, della legge regionale 68/1981 , della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi), nonché quelle presentate dai soggetti per la prima volta individuati dalla legge regionale 18/2011 e dalla legge regionale 14/2012 sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino ai 30 giugno 2013. Conseguentemente il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta è prorogato al 30 settembre 2013.

66. Ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, le somme disponibili o prive di possibilità di impegno, destinate all'Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 e INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013 - IV e ultimo avviso scorrimento graduatorie -, come individuate e assegnate alle competenti direzioni centrali, con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2012, n. 1098 (Individuazione per l'anno 2012 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), per un importo pari a 1.924.180,10 euro, al fine di garantire continuità, sono attribuite in deroga all' articolo 19, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), al Programma operativo del Fondo

Sociale Europeo (FSE) 2007-2013 che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che tali attività hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale.

67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

68. All'onere di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 67, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 "Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

69. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007 , è autorizzata la spesa di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 "Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo, dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 9600 del medesimo stato di previsione della spesa, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della legge regionale 21/2007 , con deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2013, n. 214 (Trasferimento somme non utilizzate al 31.12.2012 relative ad assegnazioni statali e a cofinanziamenti di progetti statali e comunitari).

70. Al fine di dare sollievo alla grave emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica nel territorio regionale, la somma di 300.000 euro relativa al decreto di impegno del 23 agosto 2012 n. 1667 del direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazione regionali già assegnata al fondo POR FESR 2007-2013 per lo sviluppo competitivo delle PMI - azione 1.2.A), è destinata alle finalità previste dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo o sul fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 .

71. In relazione al disposto di cui al comma 70 sono previste entrate per 300.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Rientri dal Fondo POR FESR 2007-2013 - fondi regionali".

72. Ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'entrate previste dal comma 71 il direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazione regionali effettua il pagamento delle somme relative al decreto di impegno di cui al comma 70, con commutazione in entrata a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

73. Per le finalità del Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5480 del 7 novembre 2007, modificato con decisione della Commissione europea C(2012) 1889 del 21 marzo 2012, che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che tali attività hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

74. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:

<<6 bis. In deroga alla procedura di cui al comma 4, in caso di urgenza, al fine di garantire il corretto e tempestivo utilizzo dei finanziamenti comunitari, la Giunta regionale ammette a finanziamento e individua le quote di cui alle lettere da a) a d) del comma 5, dandone comunicazione successiva alla competente Commissione consiliare.>>.

75. Relativamente alle domande di contributo per attività sportive accolte e finanziate nel 2012 ai sensi della legge regionale 8/2003 , dell'articolo 15, commi da 8 a 11, della legge regionale 17/2008 , nonché quelle presentate dai soggetti per la prima volta

individuati dalla legge regionale 18/2011 e dalla legge regionale 14/2012, il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta è prorogato al 30 aprile 2013.

76. All' articolo 15 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 23 le parole << dal 2012 al 2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << dal 2012 al 2015 >>;
- b) al comma 24 le parole << l'anno 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << l'anno 2013 >>;
- c) al comma 24 la parola << cinque >> è sostituita dalla seguente: << quattro >>.

77.

(ABROGATO)

78. La tabella R relativa all' articolo 6, comma 69, della legge regionale 27/2012 è sostituita con la seguente tabella:

TABELLA R		
Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico)		
A) articolo 1, comma 1 - Contributo a sostegno dell'attività svolta dal soggetto gestore del Polo SBN nella regione a favore di rete bibliotecaria regionale (Lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 del D.P.Reg. 30 settembre 2008, n. 0262/Pres. - Convenzioni posizione n. 57/CONV dd. 22 luglio 2009)		
ENTE		CONTRIBUTO 2013
Università degli Studi di Trieste		€ 15.00
B) articolo 11 - Biblioteche riconosciute di interesse regionale (ex DGR n. 843 dd. 8 aprile 2009 e DGR n. 890 dd. 20 mag 2011)		
ENTE GESTORE	BIBLIOTECA	CONTRIBUTO 2013
1 Seminario Teologico Centrale di Gorizia	Biblioteca pubblica del Seminario Teologico Centrale di Gorizia	€ 12.00
2 Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (PN)	Biblioteca scientifica e per i Pazienti	€ 4.50
3 Parrocchia San Nicolò Vescovo - Sacile	Biblioteca di Studi Biblici	€ 6.00
4 Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone	Biblioteca del Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone	€ 12.00
5 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - Sezione provinciale di Pordenone	Biblioteca del libro parlato "Marcello Mecchia"	€ 9.00
6 Centro Culturale Italo Tedesco di Trieste-Goethe Zentrum Triest	Biblioteca del Centro	€ 4.50
7 Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e Degli Studi -Trieste	Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e Degli Studi -Trieste	€ 7.50
8 Seminario Vescovile di Trieste	Biblioteca del Seminario Vescovile di Trieste	€ 12.00
9 Arcidiocesi di Udine	Biblioteche Storiche Delfiniana e Bartoliniana	€ 7.50
10 Comune di San Daniele del Friuli	Civica Biblioteca Guarneriana	€ 10.50
11 Seminario Arcivescovile "B. Luigi Scrosoppi" di Udine	Biblioteca del Seminario Arcivescovile "P.Bertoll"	€ 12.00
12 Società Filologica Friulana - Udine	Biblioteca della Società	€ 6.00
C) articolo 12 - Sistemi bibliotecari (ex. D.P.Reg. 0142/Pres./2007, DGR n. 126/2010, DGR n. 2390/2010 e DGR 2483/2010)		
ENTE GESTORE / BIBLIOTECA CENTRO SISTEMA	SISTEMA BIBLIOTECARIO	CONTRIBUTO 2013

1	Consorzio Culturale del Monfalconese/Biblioteca del Consorzio	Sistema bibliotecario della provincia di Gorizia	€ 36.00
2	Comune di Pordenone/Biblioteca civica	Sistema bibliotecario urbano	€ 31.50
3	Comune di Spilimbergo/Biblioteca civica "B. Partenio"	SE.BI.CO - Servizio Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese	€ 19.50
4	Comunità Montana del Friuli Occidentale/dipendente biblioteca	BiblioMP - Biblioteche della Montagna Pordenonese	€ 21.00
5	Comune di Cervignano del Friuli/Biblioteca civica	SBBF - Servizio bibliotecario del Basso Friuli	€ 22.50
6	Comune di Codroipo/Biblioteca comunale	Sistema bibliotecario del Medio Friuli	€ 25.50
7	Comune di San Giorgio di Nogaro/Biblioteca comunale	SBI - Servizio bibliotecario intercomprensoriale di San Giorgio di Nogaro	€ 22.50
8	Comune di Tolmezzo/Biblioteca comunale	Sistema bibliotecario della Carnia	€ 21.00
9	Comune di Udine/Biblioteca civica "V. Joppi"	Sistema bibliotecario Hinterland udinese	€ 39.00
10	Comune di Trieste/Biblioteca civica "A. Hortis"	Sistema bibliotecario urbano	€ 34.50
11	Comune di Casarsa della Delizia/Biblioteca civica	Sistema bibliotecario della Pianura pordenonese	€ 22.50
12	Comune di Cividale del Friuli/Biblioteca civica	Sistema bibliotecario del Cividalese	€ 19.50
13	Comune di Gemona del Friuli/Biblioteca civica	Sistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale	€ 19.50
14	Comune di Latisana/Biblioteca civica	Sistema bibliotecario della Bassa friulana occidentale	€ 12.00
D) articolo 13, comma 1, lettera h) - Prestito interbibliotecario			
Ente gestore			Contributo 20
Provincia di Udine			€ 10.50
E) articolo 17, comma 2 - Contributo all'Associazione italiana biblioteche			
Ente			Contributo 20
AIB - Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG			€ 4.50
TOTALE CAPITOLO 5250			€ 480.00

79.

(ABROGATO)

80. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.

81. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 65 da art. 6, comma 15, L. R. 6/2013

2 Parole sostituite al comma 32 da art. 10, comma 49, L. R. 6/2013

3 Comma 24 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013

4 Comma 25 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013

5 Comma 46 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 6/2014

6 Comma 47 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 6/2014

7 Comma 48 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 6/2014

8 Comma 49 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 6/2014

9 Comma 50 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 6/2014

10 Comma 31 abrogato da art. 6, comma 33, lettera h), L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6 bis, L.R. 8/2003.

11 Comma 7 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015.

12 Comma 8 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015.

13 Comma 9 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015.

14 Comma 10 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015.

15 Comma 77 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015.

16 Comma 79 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015.

Art. 6

(Norme urgenti in materia d'istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia)

1. In deroga al disposto dell' articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), agli alunni indicati come destinatari degli interventi dall' articolo 2 della medesima legge regionale 14/1991 , limitatamente all'anno scolastico 2012-2013, sono concessi assegni di studio nei limiti e alle condizioni previsti dai commi da 2 a 8.

2. La misura massima degli assegni di studio di cui al comma 1 è pari a 1.455 euro per gli alunni della scuola primaria, a 2.050 euro per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e a 2.880 euro per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado.

3. La misura massima indicata al comma 2 è ridotta al 75 per cento per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 31.450 euro e 47.150 euro e al 50 per cento per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 47.150 euro e 62.900 euro.

4. Per reddito familiare complessivo si intende la somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare anagrafico del richiedente, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima

della scadenza di presentazione della domanda di concessione dell'assegno.

5. Ai fini della determinazione dell'importo del reddito familiare complessivo, come definito al comma 4, per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito si applica una riduzione pari a 6.000 euro.

6. Ferme restando le misure percentuali di cui al comma 3, in caso di risorse disponibili inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'entità degli assegni è proporzionalmente ridotta in misura uguale per tutti i richiedenti.

7. Il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento degli assegni di studio di cui al comma 1 è fissato al 30 aprile 2013.

8. Per la gestione dei procedimenti contributivi finalizzati alla concessione ed erogazione degli assegni di studio di cui al comma 1 rimane ferma la competenza delle amministrazioni provinciali, nei confronti delle quali continua ad applicarsi il disposto dell' articolo 7, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008).

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14/1991 , sono inseriti i seguenti:

<<1.1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge anche gli alunni iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta.

1.1.1. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 1.1 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la patria potestà, dell'alunno beneficiario del contributo.>>.

10. Dopo il comma 59 dell'articolo 7 della legge regionale legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è inserito il seguente:

<<59 bis. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo di cui al comma 59 è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e interessi nei limiti dell'ammontare della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento, ai sensi dell' articolo 59 della legge regionale 14/2002.>>.

11.

(ABROGATO)

12.

(ABROGATO)

13.

(ABROGATO)

14.

(ABROGATO)

15. Con riferimento all'anno scolastico 2011-2012, i termini per presentare la domanda di abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia, ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 284 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie), sono riaperti per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2005 , le parole << Se il servizio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), la gestione può avvenire solo in forma associata. >> sono soppresse.

17.

(ABROGATO)

18. Con riferimento all'anno scolastico 2011-2012, i termini per presentare la domanda di contributo ai soggetti gestori di nidi d'infanzia, finalizzato al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di nido d'infanzia, in attuazione dell'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia), sono riaperti per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8477 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo ai soggetti gestori dei

nidi d'infanzia finalizzato al contenimento delle rette - anno scolastico 2011-2012".

20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.2.1.1140 e dal capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole << esprimere parere >> sono inserite le seguenti: << ai sensi dell'articolo 14, comma 6, nonché >>;

b) al comma 2 dell'articolo 24, le parole << all'Associazione cui l'ente aderisce ovvero ai soggetti incaricati dell'esecuzione della revisione >> sono sostituite dalle seguenti: << effettuate dalla Direzione >>;

c) al comma 1 dell'articolo 32, dopo le parole << dei principi cooperativi >> sono inserite le seguenti: << nonché nel concorso allo svolgimento delle attività di vigilanza sul comparto stesso, >>;

d) il comma 3 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

<<3. Una quota dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è destinata alle Associazioni in parti uguali; il residuo è ripartito tenuto conto, in ordine di priorità, del totale del valore della produzione delle cooperative associate, del numero delle revisioni effettuate, nonché del numero delle cooperative associate.>>.

22. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi all'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 27/2007 a favore delle Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge medesima, si applica la normativa regionale vigente al 31 dicembre 2012.

23.

(ABROGATO)

24. Il termine per presentare la domanda di contributo di cui all' articolo 2, comma 28, della legge regionale 27/2012 è riaperto sino al 30 giugno 2013.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia (IRES FVG) un contributo straordinario per la realizzazione di uno

studio sull'attrattività di imprese e capitali nell'ambito della portualità del Friuli Venezia Giulia.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

27. Per le finalità previste dal comma 25 autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3302 e del capitolo 4833 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto di ricerche economiche e sociali Friuli Venezia Giulia IRES FVG per la realizzazione di uno studio sull'attrattività di imprese e capitali nell'ambito della portualità del Friuli Venezia Giulia".

28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5050 e dal capitolo 5864 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

29. All' articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 216 le parole << contributo di 25.000 euro a ristoro delle passività pregresse >> sono sostituite dalle seguenti: << contributo di 15.000 euro per spese sostenute o da sostenere >>;

b) al comma 217 dopo le parole << spese sostenute >> sono inserite le seguenti: << e da sostenere >>.

30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.

Note:

1 Comma 11 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 6/2013

2 Comma 12 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 6/2013

3 Comma 13 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 6/2013

4 Comma 17 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 6/2013

5 Comma 23 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 6/2013

6 Comma 14 abrogato da art. 40, comma 1, lettera e), L. R. 21/2014

7 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

8 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

9 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

10 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

11 Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

12 Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

13 Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

14 Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

15 Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 7

(Norme urgenti in materia di lavoro e formazione professionale)

1. Alla lettera b) del comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole << lavoratori socialmente utili >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013) >>.

2. Alla lettera b) del comma 28 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 dopo le parole << lavoratori socialmente utili >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 27/2012 >>.

3.

(ABROGATO)

4. Il comma 19 dell'articolo 8 della legge regionale 17/2008 è abrogato.

5.

(ABROGATO)

6. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituiti di patronato e di assistenza sociale), le parole <<

secondo i criteri che saranno di anno in anno deliberati dalla Giunta regionale sentiti gli Istituti di cui sopra, sulla base di specifici progetti finalizzati alle attività di cui all'articolo 2, comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata >>.

Note:

1

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

2 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 9, lettera l), L. R. 12/2014

3 Comma 5 abrogato da art. 37, comma 1, lettera o), L. R. 27/2017

Art. 8

(Norme urgenti in materia di sanità pubblica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è inserito il seguente:

<<2 bis. Entro la data del 31 maggio 2013, gli Enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi di investimento in beni mobili e tecnologici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, alla data del 30 marzo 2013 non ancora aggiudicati in via definitiva, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.>>.

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2012 le parole << del comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << dei commi 2 e 2 bis >>.

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2012 le parole << della deliberazione >> sono sostituite dalle seguenti: << delle deliberazioni >> e le parole << edili e impiantistici >> sono soppresse.

4. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2012 le parole << nel comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << nei commi 2 e 2 bis >>.

5.

(ABROGATO)

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo la parola << sede >> sono inserite le seguenti: << legale o operativa >>.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2012 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1.>>.

8. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20/2012 è sostituito dal seguente:

<<1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.>>.

9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 20/2012 le parole << di ricovero e custodia >> sono soppresse.

10. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 20/2012 dopo le parole << comma 2 >> sono aggiunte le seguenti: << e di cui all'articolo 23, comma 2 >>.

11. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), le parole << anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà >> sono soppresse e dopo la parola << familiari >> sono inserite le seguenti: << anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà >>.

12.

(ABROGATO)

Note:

1 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 6/2013

2 Comma 12 abrogato da art. 5, comma 5, L. R. 33/2015

Art. 9

(Norme urgenti in materia di protezione sociale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di

interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è inserito il seguente:

<<2 bis. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private a carattere sperimentale e innovativo previsti da norme di settore o da atti di programmazione regionale sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'Amministrazione regionale.>>.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge regionale 6/2006 è inserito il seguente:

<<7 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 7, lettera b), i requisiti specifici dei servizi di cui al comma 2 bis sono definiti con decreto del Direttore centrale competente e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>.

3. Al comma 25 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole << fatto salvo il mantenimento di quello oggettivo fino alla scadenza del vincolo apposto >> sono sostituite dalle seguenti: << e oggettivo, fatto salvo il mantenimento della nuova destinazione d'uso nell'ambito dei servizi socioassistenziali e sociosanitari fino alla scadenza del vincolo apposto >>.

4. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

<<12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali corredata del progetto di riconversione, sottoscritto tra i rappresentanti legali dell'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione di Santa Maria la Longa, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e del Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica di Cervignano del Friuli, contenente la descrizione delle attività e degli interventi previsti, la definizione dei tempi di attuazione, la quantificazione dei costi previsti e l'individuazione di eventuali altri soggetti coinvolti.>>.

5. I commi 21 e 22 dell' articolo 9 della legge regionale 27/2012 sono sostituiti dai seguenti:

<<21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel Comune di Reana del Rojale, nonché per i lavori di adeguamento da realizzare per la messa in sicurezza dei medesimi per l'inserimento lavorativo di persone disabili.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.>>.

6. In applicazione del disposto di cui al comma 21 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 8.1.2.1138 la denominazione del capitolo 4079 è sostituita dalla seguente: << Contributi annui costanti all'Arcidiocesi di Udine a sollievo degli oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel Comune di Reana del Rojale, nonché per i lavori di adeguamento da realizzare per la messa in sicurezza dei medesimi per l'inserimento lavorativo di persone disabili >>.

7. I commi 173 e 174 dell' articolo 9 della legge regionale 27/2012 sono sostituiti dai seguenti:

<<173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa un contributo di annui 5.000 euro per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo.

174. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 173 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.>>.

8. In relazione al disposto di cui al comma 173 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 , come sostituito dal comma 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 8.7.2.3390 la denominazione del capitolo 4082 è sostituita dalla seguente: << Contributo pluriennale all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo >>.

9. L' articolo 14 quater della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate "), come aggiunto dall' articolo 43, comma 2, della legge regionale 18/2005 e modificato dall' articolo 10, comma 10, della legge regionale 17/2008 , è abrogato.

10. Per le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 41/1996 e non finanziate nell'anno 2012, la documentazione relativa alla certificazione di invalidità può essere presentata ai Comuni dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento entro l'1 luglio 2013.

11. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 16 della legge regionale 41/1996 e non finanziate nell'anno 2012, da soggetti che siano successivamente deceduti, si prescinde dalla dimostrazione della situazione economica equivalente. In tali casi, ai fini della collocazione in graduatoria, è attribuito il punteggio massimo previsto per la valutazione di tale criterio.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, riconosciuta dall' articolo 13 bis della legge regionale 41/1996 , un contributo straordinario di 55.000 euro per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive da applicare in materia di interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito.

13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 4864 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-

2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive degli interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito".

14. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

15. Il comma 71 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è sostituito dal seguente:

<<71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario per la riqualificazione del Centro di aggregazione giovanile, ivi compresi i lavori di cablaggio e messa in rete del sistema e per l'acquisto di arredi e attrezzature informatiche.>>.

16. Il comma 119 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2012 è sostituito dal seguente:

<<119. La concessione del contributo di cui al comma 117 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 14/2002 .>>.

17.

(ABROGATO)

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 20, L. R. 6/2013

2 Comma 17 abrogato da art. 8, comma 31, lettera b), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 19/2010.

Art. 10

(Norme urgenti in materia di funzione pubblica)

1.

(ABROGATO)

2.

(ABROGATO)

2 bis.

(ABROGATO)

3. I termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni, fissati con decreto del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), continuano ad applicarsi fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale o degli organi di governo degli enti regionali di determinazione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 7/2000 .

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26/2012 .

5.

(ABROGATO)

6. All' articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale-Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole << , d'intesa con l'Avvocato della Regione, >> sono soppresse e le parole << tenuto conto della tariffa professionale >> sono sostituite dalle seguenti: << sulla base dei parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), fino alla emanazione dei parametri

previsti dall' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) >>;

b) (ABROGATA);

7.

(ABROGATO)

8.

(ABROGATO)

9. Al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole << La modalità intercomunale >> sono sostituite dalle seguenti: << La mobilità >>.

10. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 4, 9 e 10 dell' articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

b) i commi 11, 12, 13 e 14 dell' articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

11. All' articolo 15 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 la parola << 2014 >> è sostituita dalla seguente: << 2015 >>;

b) al comma 24 la parola << 2012 >> è sostituita dalla seguente: << 2013 >> e la parola << cinque >> dalla seguente: << quattro >>.

12. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono inseriti i seguenti:

<<1 ter. Le spese di cui al presente articolo sono rimborsate solo sulla base dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e successive modifiche, fino all'emanazione dei parametri previsti dall' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ovvero solo sulla base delle tariffe professionali in precedenza vigenti, laddove applicabili.

1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 ter si applicano anche in tutte le ipotesi in cui

disposizioni di legge, di regolamento o di contratto collettivo prevedono il rimborso di spese legali nei confronti di dipendenti regionali.>>.

13. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell' articolo 151 della legge regionale 53/1981 , come inseriti dal comma 12, si applicano anche nei procedimenti di rimborso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

14.

(ABROGATO)

15. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

<<4. L'accordo quadro vigente fra la Regione e Insiel SpA decade con effetto dall'approvazione del Programma triennale 2014-2016, fatte salve le attività previste nei documenti di attuazione del Programma triennale 2013-2015.>>.

16.

(ABROGATO)

Note:

1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 12, comma 29, lettera a), L. R. 6/2013

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 29, lettera b), L. R. 6/2013

3 Comma 8 abrogato da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 6/2013

4

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 5 del presente articolo.

5 Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 12, comma 10, lettera d), L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 2 bis dell'art. 20, L.R. 30/1968.

6 Comma 1 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

7 Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

8 Comma 2 bis abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

9 Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

10 Comma 7 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

11 Comma 14 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

12 Comma 16 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 11

(Norme in materia di autonomie locali)

1. Al comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: << Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. >>.

2.

(ABROGATO)

3. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006 , come inserito dal comma 2, trovano applicazione a decorrere dall'anno 2013.

4. All' articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 10 le parole << entro il 31 luglio >> sono sostituite dalle seguenti: << entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2013 >>;

b) alla lettera b) del comma 10 le parole << 70 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 50 per cento >> e le parole << 30 per cento >> dalle seguenti: << 50 per cento >>;

c) al comma 21 le parole << assegnato per l'anno 2012 un fondo >> sono sostituite dalle

seguenti:<< assegnato per l'anno 2013 un fondo >>.

5. All' articolo 14 della legge regionale 27/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) (ABROGATA);
- b) (ABROGATA);
- c) i commi 3, 5 e 8 sono abrogati;
- d) (ABROGATA);
- e) (ABROGATA);
- f) (ABROGATA);
- g) (ABROGATA);

6. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 27/2012 , come sostituito dal comma 5, lettera d), è approvata, per il 2013, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. In attuazione degli esiti della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2013, le disposizioni contenute nell' articolo 12, comma 12, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), come sostituito dall' articolo 18, comma 7, della legge regionale 18/2011 , nell' articolo 12, comma 13, della legge regionale 17/2008 , come sostituito dall' articolo 18, comma 8, della legge regionale 18/2011 , nell'articolo 12, commi 16 e 17, della legge regionale 17/2008 , nonché nell' articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 27/2012 , trovano applicazione fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all' articolo 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

8.

(ABROGATO)

9.

(ABROGATO)

10. Al comma 39 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 , le parole << 15 ottobre 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << 15 ottobre 2014 >>.

11. Le disposizioni di cui all' articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 , come modificato dall' articolo 1, comma 138, della legge 228/2012 , non si applicano agli enti locali della Regione per gli acquisti di immobili finanziati in tutto o in parte con legge regionale.

12. Le disposizioni dell' articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), non si applicano ai Comuni per gli acquisti, finanziati dalla Regione, di mezzi per la protezione civile.

13. La tempistica relativa all'intervento di viabilità montana e ciclabile di competenza della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 23 aprile 2007, come modificato con l'accordo quadro stipulato in data 14 settembre 2009, fra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è fissata, per l'inizio lavori, al 30 maggio 2012 e, per la rendicontazione, al 31 dicembre 2013.

14. La tempistica relativa all'intervento di messa a norma, manutenzione e ammodernamento di edifici scolastici, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 10 marzo 2009, fra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Tarcento, è fissata, per l'inizio lavori, al 31 dicembre 2012, per l'ultimazione dei lavori, al 31 dicembre 2013 e, per la rendicontazione, al 30 giugno 2014.

15.

(ABROGATO)

16. L' articolo 29 della legge regionale 14/2011 è abrogato.

17.

(ABROGATO)

18.

(ABROGATO)

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo a favore dell'ANCI di cui all' articolo 10, comma 39, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), da utilizzare per spese di funzionamento e di personale già sostenute o da sostenere nell'anno in corso.

20. La struttura regionale competente conferma con decreto il contributo di cui al comma 19 e fissa i nuovi termini per la rendicontazione.

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.

Note:

1 Parole sostituite al comma 11 da art. 11, comma 5, L. R. 6/2013

2 Comma 8 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 6/2013

3 Comma 18 abrogato da art. 4, comma 9, lettera m), L. R. 12/2014

4 Comma 9 abrogato da art. 10, comma 49, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015.

5 Lettera g) del comma 5 abrogata da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011, per la parte relativa all'abrogazione del comma 36 dell'art. 14, L.R. 27/2012.

6 Comma 15 abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.

7 Comma 2 abrogato da art. 69, comma 1, lettera d), L. R. 26/2014

8 Comma 17 abrogato da art. 69, comma 1, lettera d), L. R. 26/2014

9 Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.

10 Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.

11 Lettera d) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.

12 Lettera e) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.

13 Lettera f) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.

14 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 14, comma 52, L. R. 27/2014

15 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 2, L. R. 20/2015

Art. 12

(Norme urgenti in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1. A decorrere dal mese in cui entra in vigore la presente legge e sino alla costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura è interrotta la corresponsione dei contributi e l'erogazione dei finanziamenti ai gruppi consiliari ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), e 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari).

2. In forza dell'interruzione prevista dal comma 1, ai gruppi consiliari non spettano le rate mensili dei contributi e finanziamenti di cui alle leggi regionali 54/1973 e 52/1980 relative al periodo d'interruzione.

3.

(ABROGATO)

4.

(ABROGATO)

5.

(ABROGATO)

6.

(ABROGATO)

7.

(ABROGATO)

8. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:

<<6 ter. Le competenze attribuite dal comma 6 bis al Presidente del Consiglio regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.>>.

9. L' articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

(Notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato)

1. In ottemperanza all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Direttore centrale competente in materia di affari europei e, nel settore agricolo e forestale, il Direttore centrale competente in materia di risorse agricole provvedono alla notifica preventiva alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato, alle comunicazioni degli aiuti di Stato in esenzione da tale obbligo ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.

2. I progetti di legge notificati sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale; essi sono discussi solo a seguito della conclusione dell'esame della Commissione europea.

3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni concernenti aiuti soggetti all'obbligo di notifica, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l'approvazione finale del progetto di legge. In tali casi è inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l'avviso è pubblicato tempestivamente.

4. Gli emendamenti al testo di progetti di legge già approvati dalle competenti Commissioni consiliari, qualora concernenti aiuti di Stato, sono proposti al Consiglio regionale unitamente all'espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti di Stato. A seguito della loro approvazione, tali emendamenti sono tempestivamente comunicati dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione per l'inoltro al Direttore centrale competente ai fini della notifica, ai sensi del comma 1. Conseguentemente, a eccezione dei casi di cui al comma 3, la votazione finale dei progetti di legge è temporaneamente sospesa sino alla conclusione dell'esame della Commissione europea.

5. I disegni di legge e le proposte di legge sono sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare corredati delle schede tecniche necessarie alla verifica preliminare della sussistenza di aiuti di Stato e della loro compatibilità con la normativa europea in materia.

6. I disegni di legge sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale già corredati delle schede tecniche di cui al comma 5.

7. Le schede tecniche di cui ai commi 5 e 6, nonché i moduli di notifica e le schede di informazioni complementari necessari per le notifiche di cui al comma 1, sono compilati a cura della struttura consiliare o giuntales competente, ai sensi dei rispettivi regolamenti di organizzazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.>>.

10. All' articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21 (Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << a far data dall'1 gennaio 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << a decorrere dalla data di costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura >>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a far data dall'1 gennaio 2013 e sino alla fine della X Legislatura, sono sottoposte al controllo di un Collegio di revisori dei conti composto dai membri effettivi e supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), come nominati ai fini dell'esame dei rendiconti relativi alle spese elettorali 2013; agli stessi spetta il medesimo compenso previsto dall' articolo 79, comma 1, della legge regionale 28/2007 .>>;

c) al comma 2 le parole << dal comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << dai commi 1 e 1 bis >>.

11.

(ABROGATO)

12.

(ABROGATO)

13.

(ABROGATO)

14.

(ABROGATO)

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l'anno 2013, di cui 200.000 euro destinati a favore delle imprese localizzate nel territorio classificato montano ai sensi della legge regionale 33/2002 , a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 2082 di nuova istituzione nello stato di previsione

della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimento di risorse finanziarie a Banca Mediocredito del Friuli Venezia SpA per la concessione alle imprese di contributi corrispondenti agli interessi maturati su anticipazioni connesse alla cessione pro soluto di crediti certificati dagli enti territoriali debitori".

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 per complessivi 700.000 euro per l'anno 2013 si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBI	capitolo	importo
11.3.1.1184		1452
10.4.1.1171		1533
11.3.1.1185		9670
10.5.1.1176		9680

17. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 1114 del medesimo stato di previsione della spesa.

Note:

- 1 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 6/2013
- 2 Comma 4 abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 6/2013
- 3 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 6/2013
- 4 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 6/2013
- 5 Comma 7 abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 6/2013
- 6 Comma 11 abrogato da art. 51, comma 1, L. R. 21/2013
- 7 Comma 12 abrogato da art. 51, comma 1, L. R. 21/2013

8 Comma 13 abrogato da art. 51, comma 1, L. R. 21/2013

9 Comma 14 abrogato da art. 51, comma 1, L. R. 21/2013

Art. 13

(Copertura finanziaria)

1. Alle maggiori spese per le quali non è prevista autonoma copertura pari a complessivi 3.666.216,04 euro per l'anno 2013, corrispondenti:

- a) per 2.296.016,04 euro alle maggiori spese autorizzate con l'articolo 1, commi 3, 7, 8, 9 e 33;
- b) per 400.000 euro alle maggiori spese autorizzate con l'articolo 3, comma 14;
- c) per 146.200 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella C di cui all'articolo 3, comma 29;
- d) per 637.000 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella E di cui all'articolo 5, comma 80;
- e) per 187.000 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella F di cui all'articolo 5, comma 81; si provvede con le entrate di pari importo previste all'unità di bilancio 3.2.144 e al capitolo 1189 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.